

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO STRALCIO IN DATA 7 LUGLIO RELATIVO AI PASSAGGI DI PROFILO DI CUI ALL'ART. 17, COMMI 5 E 8, ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO DI CUI ALL'ART. 22 E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE NAUTICO DI CUI ALL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 26 MAGGIO 2004

Il giorno 7 luglio 2004 presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si sono incontrate le delegazioni titolari della contrattazione collettiva integrativa a livello centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La delegazione di parte pubblica composta da:
On.le Maurizio BALOCCHI, Sottosegretario di Stato
Prefetto Mario MORCONE, Capo del Dipartimento

La delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del Corpo nazionale vv.f.: CGIL, CISL, UIL e RDB.

Le parti al termine dell'incontro

PREMESSO CHE:

- nella dichiarazione congiunta n. 2 al C.C.N.L. 26 maggio 2004, le parti hanno auspicato che vengano portati a compimento al più presto i passaggi dei dipendenti inquadrati nei profili laureati del settore operativo della posizione economica C1 ai corrispondenti profili della posizione economica C2, anche mediante una specifica sessione negoziale;
- il C.C.N.L. 26 maggio 2004, all'art. 17, comma 5, ha integrato il disposto dell'art. 27 del C.C.N.L. 24 maggio 2000 prevedendo che in prima applicazione nel passaggio al profilo di "Direttore antincendi" della posizione economica C2, è consentita l'ammissione alle selezioni interne al personale inquadrato nel profilo di "Ispettore antincendi" della posizione economica C1, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dall'Allegato A del C.C.N.L. 24 maggio 2000 e con una esperienza professionale di un anno nel citato profilo, maturata alla scadenza del bando della selezione stessa, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 17;

1



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- il C.C.N.L. 26 maggio 2004, all'art. 17, comma 8 prevede, in prima applicazione, al fine di favorire i processi di riorganizzazione della amministrazione, iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare il passaggio del personale, in servizio all'entrata in vigore del C.C.N.L., dalla posizione economica A1 alla posizione economica A2 e che all'onere derivante dai predetti passaggi si faccia fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilita' e continuita' del Fondo di cui all'art. 47 del C.C.N.L. 24 maggio 2000 ed art. 5 del C.C.N.L. 4 aprile 2001;
- il C.C.N.L. 26 maggio 2004, all'art. 22, comma 1 prevede che a decorrere dal 31 dicembre 2003 al personale del settore operativo, inserito nei turni continuativi 12/24 12/48 o nelle turnazioni particolari di cui all'art. 45 del C.C.N.L. del 5 aprile 1996 e compreso nel dispositivo di soccorso tecnico, con esclusione del personale elicotterista, sommozzatore e portuale, e' attribuita per ogni turno di servizio di 12 ore svolto per un massimo di 133 turni annui, un'indennita' di turno, finalizzata a riconoscere la maggiore esposizione ai rischi connessi agli interventi, nella misura minima di €3;
- l'art. 22, comma 2 stabilisce che l'indennita' e' corrisposta sulla base della presenza in servizio e viene attribuita anche al personale operativo dell'area C ed a quello appartenente al profilo di assistente tecnico antincendi, inserito nei turni continuativi 12/24 12/48, che svolge servizio di guardia. La contrattazione integrativa in relazione all'organizzazione dei servizi, potra' individuare altre tipologie di turnazioni con equivalenti caratteristiche di gravosita';
- il medesimo art. 22, comma 6 prevede che la contrattazione integrativa individuera' altre modalita' di dettaglio non previste da detto articolo e, in particolare, quelle relative alla eventuale maggiorazione dell'indennita' nel caso di eventi calamitosi per i quali devono essere previste misure eccezionali in connessione con le situazioni di emergenza di protezione civile e che a tale maggiorazione si fa fronte con le risorse disponibili nel fondo o con altre risorse derivanti dai provvedimenti di carattere eccezionale adottati in simili circostanze;
- l'art. 23, comma 1 del C.C.N.L. del 26 maggio 2004 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003 e' istituita per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge mansioni di padroni



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

di barca, motoristi navali e comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un'indennita', i cui criteri, modalita' di corresponsione e misura sono definiti in contrattazione integrativa;

l'art. 33, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) dispone, tra l'altro, che le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO pertanto che nelle more della definizione del contratto integrativo si rende necessario provvedere all'applicazione di quanto previsto dall'art. 17, commi 5 e 8, dall'art. 22 e dall'art. 23:

Convengono quanto segue

- 1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 5 e 8, del C.C.N.L. 26 maggio 2004, le selezioni interne per il passaggio al profilo di "Direttore antincendi" della posizione economica C2 e per il passaggio dalla posizione economica A1 alla posizione economica A2, avvengono a domanda dei dipendenti in possesso dei requisiti professionali, secondo le disposizioni di cui agli artt. 8, comma 4, 13, comma 3 e 14 del C.C.I. 30 luglio 2002 e in conformita' a quanto convenuto nell'accordo in data 6 maggio 2003 per la prima applicazione degli altri passaggi di profilo all'interno delle aree. Il contingente dei posti, da destinare al passaggio nel profilo di direttore antincendi della posizione economica C2, è pari a 64 unita'. Per finanziare i predetti passaggi interni, sono utilizzate le risorse del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2003 aventi carattere di certezza e stabilità, ammontanti a euro 137.338,93 annui lordi. Le procedure concorsuali troveranno definizione nel corso dell'anno 2004 e saranno finanziate con i fondi messi a disposizione dal C.C.N.L. 24 maggio 2004, art. 25, comma 1, l. a).
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 8 del C.C.N.L. 26 maggio 2004, le selezioni interne per il passaggio dalla posizione economica A1 alla posizione economica A2 avvengono a domanda dei dipendenti in possesso dei requisiti professionali, secondo le



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

disposizioni di cui agli artt. 8, comma 4, 13, comma 3 e 14 del C.C.I. 30 luglio 2002, e in conformita' a quanto convenuto nell'accordo in data 6 maggio 2003 per la prima applicazione degli altri passaggi di profilo all'interno delle aree. Le unita'in servizio nella posizione economica A1 alla data dell'entrata in vigore del C.C.N.L. 26 maggio 2004 da destinare al passaggio alla posizione economica A2 sono 119. Per finanziare i predetti passaggi interni sono utilizzate le risorse del Fondo Unico di Amministrazione per 1'anno 2003 aventi carattere di certezza e stabilità, ammontanti a euro 160.480,13 annui lordi. Le procedure concorsuali troveranno definizione nel corso dell'anno 2004 e saranno finanziate con i fondi messi a disposizione dal C.C.N.L. 24 maggio 2004, art. 25, comma 1, *l.* a).

- 3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di turno, come prevista dall'art. 22 del C.C.N.L. del comparto aziende del 26 maggio 2004 sono individuate le seguenti modalita':
- a) l'indennita' non viene attribuita:
 - al personale assente a qualunque titolo;
 - al personale elicotterista, sommozzatore e portuale;
 - al personale appartenente ai profili del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici ed al personale operativo eventualmente addetto ai servizi amministrativi, tecnici e informatici;
 - al personale dichiarato parzialmente inidoneo che permane nel settore operativo ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. del 26 maggio 2004;
- b) l'indennita' viene attribuita al personale che effettua turnazioni articolate su orario 12/24 12/48 compreso nel dispositivo di soccorso tecnico che ogni Comando predispone giornalmente per ogni turno di servizio.
 - Entro 10 giorni verranno individuate le turnazioni di cui all'art 45 del CCNL del 5 aprile 1996 o altre tipologie di turnazioni con equivalenti caratteristiche di gravosità.

In tutti i casi resta fermo il limite massimo dei 133 turni ovvero delle equivalenti prestazioni ai fini del pagamento.

c) Nel caso di partecipazione agli eventi calamitosi di cui all'art. 34 del Contratto collettivo integrativo del 30 luglio 2002 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la misura dell'indennita' prevista dall'art. 22, comma 1 del C.C.N.L. 26 maggio 2004, viene



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

commisurata a 12 €durante la prima fase operativa di cui all'art. 35 del richiamato contratto integrativo; a 9 €per la seconda fase, mentre nella terza fase viene corrisposta la misura di 6 €

- d) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa i Comandi comunicano il numero complessivo del personale avente diritto all'indennita' di turno, ai sensi della lettera b).
 Con cadenza mensile verranno comunicate eventuali variazioni.
- e) Entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo le parti contraenti il presente accordo si riuniscono per verificare il numero dei soggetti beneficiari della indennita' al fine di valutare l'impatto della spesa sul Fondo unico di amministrazione.
- 4. L'indennita' al personale nautico, di cui all'art. 23, comma 1 e' corrisposta nella misura e con le modalita' di cui all'unita tabella.

operatore	Importo annuo lordo	Importo mensile	Unità al	Onere annuo lordo	Onere complessivo
		unitario lordo	31.12.03		(lordo + oneri di Stato
	Euro 977,37	Euro 81,45	825	Euro 806.330,07	Euro 1070000,00

Per l'	Amministrazione	
On.le	Maurizio BALOCCHI Sottosegretario di Stato	
Dr. M	ario MORCONE – Prefetto - Capo del Dipartimento	
Per le	OO.SS.	
CGIL	firma con nota a verbale	Adriano Forgione
CISL	(1)	
UIL	firma con nota a verbale	Fabio Angiulli
RDB	firma con nota a verbale	Tonino Iritano

(1) L'Organizzazione CISL si riserva di valutare e sottoscrivere l'accordo quando verrà definito complessivamente l'art.22. Conviene su tutte le altri parti dell'accordo (punti 1,2 e4) non riferite all'art.22.



FP-CGIL VIGILI DEL FUOCO NOTA A VERBALE (accordo stralcio CCNL 26 maggio 2004)

La scrivente Organizzazione Sindacale esprime la propria soddisfazione per la sottoscrizione dell'accordo stralcio – in applicazione del CCNL 26 maggio 2004 – relativo ai passaggi di profilo di cui all'art.17, commi 5 e 8, alla corresponsione dell'indennità al personale nautico di cui all'art.23, 2004, nonché per la corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art.22.

Nel contempo, manifesta la propria preoccupazione per le modalità ed i toni che hanno contraddistinto la discussione sull'art.22, la cui applicazione è rimasta temporaneamente monca, in ragione della volontà di ampliare l'attribuzione dell'indennità di turno a quel personale che, pur espletando un servizio con la medesima gravosità, effettua turnazioni diverse dall'orario 12/24 12/48 (art.45 del CCNL 1994/1997)).

In particolare, rimane motivo di forte perplessità l'intendimento dell'Amministrazione a considerare la turnazione 12/36 un'ulteriore articolazione dell'attività di soccorso – la quale, notoriamente, si sviluppa sull'intero arco della giornata – ed a ritenere il personale che espleta tale orario – nonostante, per costoro, l'attività di soccorso propriamente detta, sia residuale e prevalentemente limitata alle specifiche competenze maturate – ugualmente sottoposto alle condizioni di gravosità del restante personale, a partire da quei colleghi – ai quali, già nella prossima sessione negoziale, attribuire rapidamente l'indennità in parola – che prestano, loro malgrado, l'orario 24/72, in ragione dell'ubicazione disagiata della sede di servizio.

Abbiamo sottoscritto l'impegno a rivederci entro 10 giorni per chiudere definitivamente la partita, intendiamo onorare fino in fondo tale impegno, garantendo la piena disponibilità a trovare soluzioni adeguate ed onorevoli per tutti, a patto che non si vogliano intraprendere pericolose scorciatoie e non si vogliano confondere compiti e ruoli estremamente delineati.

L'attività di soccorso, lo rammentiamo, copre l'intero arco della giornata: il personale che presta orario diverso dalle turnazioni classiche partecipa a tale attività in modo residuale, mentre fornisce un alto contributo professionale sul piano della competenza, acquisita grazie a specifici e complessi percorsi formativi intrapresi.

A maggior ragione, pertanto, per questi lavoratori, non di indennità di turno si dovrà disquisire, ma di produttività e qualità del servizio (art. 4, comma 1, CCNL 94/98), nonché di utilizzo del Fondo unico di amministrazione (art.48, lettera j) CCNL 94/98), che cita: compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero, per fronteggiare particolari situazioni di lavoro da individuare in sede aziendale.

In conclusione, confidiamo si voglia procedere con una rapida ricognizione delle diverse situazioni presenti sul territorio, in modo che, dati certi alla mano, si chiuda definitivamente questo contenzioso e si possa procedere rapidamente con l'applicazione degli altri dettati contrattuali, primo fra tutti, la collocazione del personale ritenuto parzialmente inidoneo al servizio operativo.

Roma 8 luglio 2004

Il Coordinatore Nazionale FP-CGIL Vigili del Fuoco Adriano Forgione